

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **118/1999** (ECLI:IT:COST:1999:118)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **10/03/1999**; Decisione del **24/03/1999**

Deposito del **02/04/1999**; Pubblicazione in G. U. **14/04/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24595**

Atti decisi:

N. 118

ORDINANZA 24 MARZO-2 APRILE 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Piper 3 e la S.a.s. Barsigno, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento d'opposizione a decreto ingiuntivo, durante il quale la parte opponente aveva richiesto la declaratoria d'interruzione del processo a séguito

del fallimento della parte opposta, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima, il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 28 maggio 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento di una delle parti, alla dichiarazione (o notificazione) dell'evento ad opera del suo procuratore;

che, a parere del giudice a quo nel caso in cui tale dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai contraddittori del fallito, per l'impossibilità di far valere nei confronti del fallimento un'eventuale sentenza favorevole.

Considerato che il pretore si duole dell'asserita inadeguatezza degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi venissero fatti valere nei confronti del fallimento;

che identica questione, sollevata nei medesimi termini dallo stesso pretore, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 96 del 1998;

che il rimettente ha altresì trascurato di rilevare che i menzionati interessi dei contraddittori del fallito sono salvaguardati dalla costante interpretazione data all'art. 300, secondo comma, cod.proc.civ. dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorché il procuratore costituito ometta di dichiarare (o notificare) la perdita di capacità di stare in giudizio della parte da lui rappresentata, l'altra parte può chiamare in causa coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio, rendendo così opponibile a costoro la sentenza da emettersi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.